

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE  
EX DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001 N. 231**

**Approvato dal CdA del 20/03/2023**

MCE Finance S.p.A. è un intermediario finanziario iscritto presso l'albo unico degli intermediari finanziari ex art. 106 D.lgs. 385/1993, con il numero 152, specializzato nell'erogazione di specifici prodotti finanziari. In particolare la Società ha per oggetto:

- l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal titolo V del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) e dal D.M. 2 aprile 2015, n. 53, articolo 2, comma 1. In tale ambito la Società intende esercitare in maniera prevalente le seguenti attività:
  - il credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385; in particolare, la Società eroga prestiti a dipendenti e pensionati verso cessione o delegazione di pagamento di quote della retribuzione o della pensione;
  - L'acquisto, la cessione e la gestione di crediti a titolo oneroso.
- le attività di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento, di cui all'art. 2, comma 3, lettera C della L. 30 aprile 1999, n. 130 (disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti).

Fondata nel 2006, con sede a Roma, MCE Finance S.p.A è un intermediario finanziario che opera utilizzando un network distributivo multicanale costituito da Agenti, Mediatori e punti vendita diretti (cd. "Punti Operativi).

**STRUTTURA DEL MODELLO**

Il presente modello di organizzazione e di gestione si compone di una "Parte Generale" e di singole "Parti Speciali". Il modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento. Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione di principi di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le diverse "Parti Speciali", in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessario l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali". In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché il Consiglio di Amministrazione provveda ad operare gli opportuni aggiornamenti delle "Parti Speciali".

**MCE Finance S.p.A.**

## INDICE

### PARTE GENERALE

#### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ' E ASSOCIAZIONI

1.2 AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

#### 2. SANZIONI APPLICABILI

#### 3. MODELLO ADOTTATO DA MCE Finance S.P.A.

3.1 FINALITÀ DEL MODELLO

#### 4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

#### 5. FORMAZIONE E INFORMATIVA

5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

5.2 FLUSSI INFORMATIVI E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS

#### 6. SISTEMA SANZIONATORIO

#### 7. VERIFICHE PERIODICHE

#### 8. MODELLO E CODICE ETICO

### PARTE SPECIALE 1

#### REATI

**PARTE SPECIALE I** “i reati contro la pubblica amministrazione”

**PARTE SPECIALE II** “reati societari”

**PARTE SPECIALE III** “delitti informatici e relativi al trattamento illecito di dati”

**PARTE SPECIALE IV** “delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”

#### **MCE Finance S.p.A.**

**PARTE SPECIALE V** “delitti in materia di violazione del diritto d'autore”

**PARTE SPECIALE VI** “Reati in materia di violazione del diritto tributario”

**PARTE SPECIALE VII** “Reati in materia di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01)”

**PARTE SPECIALE 2**

**REGOLAMENTI**

**PARTE SPECIALE A** “il codice etico”

**PARTE SPECIALE B** “organigramma”

**PARTE SPECIALE C** “il sistema sanzionatorio”

**PARTE SPECIALE D** “regolamento dell’organismo di vigilanza istituito ai sensi del d.lgs. 231/2001”

**MCE Finance S.p.A.**

Intermediario Finanziario  
Sede legale e amministrativa:  
Via Ostiense 131/L • 00154 Roma  
info@mcefinance.it • mcefinance.it

Iscr. Albo Unico Intermediari Finanziari  
ex art. 106 D.Lgs. 385/93 n. 152  
n. REA RM - 1130258 • Cod. ABI 33239.5  
C.F. e P.IVA 08969851008

Capitale sociale: 5.510.118,74 i.v.  
Soggetta a direzione e coordinamento  
da parte di S.C.O. ILOANS L.L.C.  
con sede in New York (USA)

## PARTE GENERALE

### 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

#### 1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI.

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il "Decreto" o anche "d.lgs. n. 231/2001"), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente l'illecito, ed è autonoma rispetto ad essa, sussistendo anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile oppure nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo. A carico dell'Ente sono irrogabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono, tra l'altro, nella sospensione o revoca di licenze e concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

Istituita la responsabilità amministrativa degli Enti, l'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, "modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima norma prevede, inoltre, l'istituzione di un organismo di controllo interno all'Ente con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

Il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito denominato anche "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze: individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto; prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire; individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati; prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello; introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che: (i) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; (ii) il compito di

#### MCE Finance S.p.A.

vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; (iii) i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; (iv) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

I punti chiave del Decreto riguardano quindi:

**a) le persone coinvolte nella commissione del reato, che sono:**

1. persone fisiche che rivestono posizioni c.d. "apicali" (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo);
2. persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati;

**b) la tipologia dei Reati previsti (indicati nel Decreto stesso).**

Il presente Modello identifica le fattispecie di reato, tra quelle previste dal Decreto, che, sulla base di una preliminare valutazione di rischio da parte della Società, potrebbero determinare profili di responsabilità penale-amministrativa per MCE Finance .

**1.2 AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ CHE IL DECRETO CONSIDERA ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esimente dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, *modelli di organizzazione e gestione* idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
2. ha affidato, ad un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
3. le persone che hanno commesso il reato hanno agito fraudolentemente eludendo il modello di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'organismo di vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che i *modelli di organizzazione e gestione* debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organismo di vigilanza devono porsi l'obiettivo del giudizio di idoneità, da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca "all'esonero" di responsabilità dell'ente.

E' infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

**MCE Finance S.p.A.**

Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza.

## 2. SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

In particolare le principali sanzioni interdittive, concernono:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## 3. MODELLO ADOTTATO DA MCE FINANCE S.p.A.

MCE Finance ha predisposto il Modello di organizzazione e di gestione sulla base di quanto previsto dal Decreto e dalle *Linee Guida* formulate da Confindustria in data 7 marzo 2002 ed integrate in data 31 marzo 2008.

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di MCE Finance (già Mce Locam S.p.A.) n data 24 luglio 2018, ha affidato ai Sig.ri: **Giuseppe Roddi**, in qualità di amministratore unico della società GR Consulting S.r.l., (Presidente) **Mario Ferri** (membro) e **Alessio Di Amato** (membro), l'incarico di assumere le funzioni di *Organismo di Vigilanza* (di seguito "Organismo di Vigilanza"), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di provvedere a farne curare l'aggiornamento, eventualmente con l'ausilio di altre funzioni aziendali.

### 3.1 FINALITÀ DEL MODELLO

Le finalità del Modello predisposto da MCE Finance S.p.A. sono quelle di:

- prevenire e ragionevolmente limitare i rischi connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alle eventuali condotte illegali;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di MCE Finance S.p.A. nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni alle disposizioni riportate nel Modello, in un reato passibile di sanzioni penali e amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti di MCE Finance S.p.A.;
- ribadire che MCE Finance S.p.A. non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico sociali cui MCE Finance S.p.A. intende attenersi.

## 4. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b, del Decreto, l'Organismo di Vigilanza – avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento – è costituito nell'ambito di MCE FINANCE S.P.A., su incarico del Consiglio di Amministrazione, dai Sig.ri **Giuseppe Roddi**, in qualità di amministratore unico della società GR Consulting S.r.l. (Presidente) **Alessio Di Amato** (membro) e **Mario Ferri** (membro) in quanto ritenuti idonei a svolgere il tipo di attività richiesta, attesi i

#### MCE Finance S.p.A.



requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione necessari per l'esercizio di tale funzione.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, si avvarrà del supporto di quelle altre funzioni aziendali di MCE Finance che di volta in volta si rendessero utili per il perseguimento dei propri fini.

#### **4.2 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di:

1. vigilare sull'effettiva applicazione del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto;
2. verificare l'efficacia del Modello, ossia verificare che il Modello predisposto sia concretamente idoneo a prevenire il verificarsi dei reati;
3. aggiornare il Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali ed alle modifiche della struttura aziendale.
4. verifica dell'adeguatezza delle attività di formazione relative al d.lgs. 231/2001, promozione di attività informative e formative sul medesimo decreto anche in coordinamento con L'Unità Organizzativa Finance, nell'ambito dell'attività dell'amministrazione delle Risorse Umane.
5. avviare lo svolgimento del procedimento di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, a seguito dall'accertata violazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza dovrà periodicamente, almeno su base annuale, identificare le aree di rischio aziendale attraverso una valutazione congiunta con tutte le funzioni operative che a questo scopo forniranno tutto il supporto necessario. Nel corso dell'esercizio l'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre dei test sull'effettivo funzionamento dei controlli previsti dalle procedure aziendali e verificherà il rispetto del Codice Etico. I suddetti controlli saranno effettuati a campione su specifiche aree dell'azienda fermo restando che le aree ritenute maggiormente a rischio dovranno comunque essere soggette a monitoraggio.

Qualora emerga che le procedure aziendali non vengano rispettate e quindi non possano garantire comportamenti non voluti, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare tutte le iniziative necessarie per correggere la situazione sollecitando i responsabili di funzione al rispetto del Modello e suggerendo anche eventuali adattamenti operativi.

L'Organismo di Vigilanza relaziona al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito al piano delle attività che intende svolgere durante l'esercizio, allo stato avanzamento del programma in corso e alle eventuali problematiche significative scaturite.

#### **4.3 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza nonché l'accertamento delle ragioni che avessero reso eventualmente possibile il verificarsi del reato, devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni ritenute utili a tale scopo tra cui ad esempio:

1. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, compreso l'avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti/dipendenti per reati di cui al d.lgs. 231/2001;
2. comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati a tale titolo nei confronti dei dipendenti);
3. notizie relative a cambiamenti organizzativi;
4. aggiornamenti del sistema delle deleghe;
5. comunicazioni della società di revisione riguardanti carenze nel sistema di controllo interno o fatti censurabili.

L'Organismo di Vigilanza deve ricevere in copia ogni comunicazione di natura straordinaria tra la società ed enti di controllo quali ad esempio la Banca d'Italia, l'Autorità Tributaria, la società di revisione etc.

#### **MCE Finance S.p.A.**

Viene istituito un indirizzo e-mail dedicato ([organismodivigilanza.mce@gmail.com](mailto:organismodivigilanza.mce@gmail.com)) a cui ogni dipendente potrà inviare notizie relative a commissioni di reati o a comportamenti ritenuti non in linea con le procedure aziendali.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

MCE Finance S.p.A. garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

## **5. FORMAZIONE E INFORMATIVA**

### **5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Ai fini dell'attuazione del Modello, le Risorse Umane gestiscono la formazione del personale, avvalendosi ove necessario della cooperazione con l'Organismo di Vigilanza.

La formazione sarà effettuata secondo le modalità che seguono.

#### **Personale dirigente e con funzioni di rappresentanza**

Le Risorse Umane e l'Organismo di Vigilanza definiranno degli incontri almeno su base annuale durante i quali illustreranno il d.lgs. 231/2001 e spiegheranno quali sono state le attività di MCE Finance S.p.A. per allinearsi alla norma e per evitare comportamenti non voluti (reati contro la pubblica amministrazione e reati societari).

Le Risorse Umane e/o l'Organismo di Vigilanza forniranno tutta la documentazione di supporto e chiarimento relativo al d.lgs. 231/2001 ai neo assunti e a chi ne farà richiesta.

#### **Altro personale**

Tutto il personale di MCE Finance dovrà essere informato con riguardo al Codice Etico ed alle procedure aziendali di competenza. In particolare, all'atto dell'assunzione dovrà essere fornito al neo assunto il codice etico ed un'informativa sul d.lgs. 231/2001.

### **5.2 FLUSSI INFORMATIVI E INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNERS**

L'Organismo di Vigilanza esercita le proprie responsabilità di controllo anche mediante l'analisi di sistematici flussi informativi periodici trasmessi dalle funzioni che svolgono attività di controllo di primo livello (Unità Organizzative), da Audit, Compliance, dal Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008, nonché attraverso la partecipazione dei responsabili delle Funzioni di controllo e dei responsabili delle singole unità operative alle riunioni dell'Organismo stesso.

## **6. SISTEMA SANZIONATORIO**

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte da MCE Finance S.p.A. in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

In particolare, MCE Finance S.p.A. si avvale di un sistema sanzionatorio (di seguito il "Sistema Sanzionatorio") che:

1. è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari;

#### **MCE Finance S.p.A.**



2. individua esattamente le sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei soggetti destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni dei CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
3. prevede un'apposita procedura di irrogazione delle suddette sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sull'osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Sanzionatorio;
4. introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

## **7. VERIFICHE PERIODICHE**

Il Modello organizzativo sarà sottoposto durante l'anno a verifiche di conformità che prevedono l'analisi e il controllo di specifiche aree di attività aziendale ritenute a rischio. Nel corso dell'anno inoltre, al fine di confermare la validità del Modello, sarà aggiornata la lista delle aree aziendali a rischio reato.

L'Organismo di Vigilanza verifica nel continuo la conformità normativa, operativa e l'adeguatezza dei processi disciplinati per la prevenzione dei reati (cosiddetto modello organizzativo 231/2001) e deve intervenire per suggerirne modifiche, adeguamenti o integrazioni. Le predette verifiche possono essere svolte dall'Organismo di vigilanza:

- a distanza e cioè sulla base dei risultati rivenienti dai controlli di linea svolti dai responsabili dei processi e/o sulla base dei risultati rivenienti dai controlli di conformità svolti dalla funzione di conformità;
- in loco e cioè presso le funzioni responsabili dei processi.

## **8. MODELLO E CODICE ETICO**

Il Modello e il Codice Etico (Parte Speciale "A") sono due strumenti complementari ed integrati di cui:

1. il Codice Etico è stato adottato in via autonoma da MCE Finance S.p.A. per comunicare a tutti i soggetti cointeressati i principi di deontologia aziendale cui la Società intende uniformarsi;
2. il Modello risponde invece più specificatamente alle prescrizioni contenute nel Decreto e tende pertanto a prevenire quelle particolari tipologie di rischi/reati previsti dal Decreto stesso.

---

### **MCE Finance S.p.A.**

## PARTE SPECIALE 1

### REATI

#### PARTE SPECIALE “I”

#### I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

#### 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “I”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

- **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento in cui si consuma il reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano successivamente destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute gli.

- **Corruzione per l’esercizio della funzione, anche se commessa nei confronti degli organi delle comunità europee, o funzionario delle comunità europee e di stati esteri (artt. 318-319, 319 bis, c.p.).**

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro promessa o ricezione di denaro, beni o altra utilità, si ponga a disposizione del privato indipendentemente dal compimento di uno o più atti concreti.

Ciò si realizza, quando, ad esempio, il pubblico ufficiale venga pagato in maniera forfettaria o periodicamente non perché compia o ometta di compiere un determinato atto, ma perché si sia reso disponibile a compiere o ad omettere tutti gli atti che dovessero essere utili al privato che lo sovvenziona.

Il legislatore mediante la nuova formulazione dell’art. 318 c.p. ha inteso svincolare il reato dall’atto dell’ufficio che non costituisce più, pertanto, elemento costitutivo del reato stesso.

#### MCE Finance S.p.A.

L'art. 319 c.p. punisce la condotta del privato che si accorda con il P.U. il quale, dietro promessa di ricezione di beni e/o altra utilità, si determina a compiere un atto contrario ai doveri ufficio (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara) determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità.

La pena per il reato di cui all'art. 319 c.p. è aumentata, ex art. 319 bis c.p., quando l'atto corruttivo è posto in essere al fine di stipulare un contratto con l'amministrazione alla quale il P.U. appartiene ovvero percepire un rimborso di tributi (atti non dovuti).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Il reato punisce la condotta dell'Incaricato di Pubblico Servizio o del Pubblico Ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere a lui o a un terzo denaro o altre utilità non dovute.

Si tratta di fattispecie diversa da quella di concussione: le pressioni e richieste del pubblico agente non sono tali da esercitare la violenza morale tipica dell'estorsione, ma assumono forme di mero condizionamento della volontà della controparte, quali prospettazioni di possibili conseguenze sfavorevoli o difficoltà, ostruzionismi, ecc.. E punita anche la condotta della persona che cede all'induzione, corrispondendo o promettendo l'indebita utilità per evitare un danno o conseguire un vantaggio illecito.

Pertanto, la responsabilità degli enti a titolo di induzione indebita è configurabile, sempre che sussista l'interesse o vantaggio dell'ente, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale o da un subordinato secondo una delle seguenti forme alternative:

- condotta induttiva posta in essere in concorso con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di Pubblico Servizio nei confronti di un terzo;
- condotta induttiva tenuta nell'esercizio di talune attività di rilevanza pubblica che, come illustrato in Premessa, possono comportare l'assunzione in capo all'operatore bancario della qualifica di pubblico agente (Incaricato di Pubblico Servizio o Pubblico Ufficiale);
- accettazione delle condotte induttive provenienti da un agente pubblico.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui all'articolo 319 c.p. anche all'incaricato di un pubblico servizio, nonché le disposizioni di cui all'articolo 318 c.p. alla persona incaricata di pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle comunità europee e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri (art. 322-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma, c.p., ai soggetti specificati nell'articolo 322-bis c.p. stesso.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro pubblico ufficiale).

#### MCE Finance S.p.A.

• **Truffa (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

• **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

• **Frode informatica (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo di finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

## 2. AREE A RISCHIO

- Amministratori (CDA)
- Finance
- Back Office – Front Office
- Rete Vendita
- Partners e Collaboratori esterni

In relazione a quanto evidenziato, ai fini della presente Parte Speciale “I”, possiamo considerare MCE Finance esposta ai reati di (i) concussione, (ii) corruzione per l’esercizio della funzione, (iii) corruzione in atti giudiziari.

## 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, nonché da *Partners* (Agenti, Mediatori, altri Intermediari) e Collaboratori esterni di MCE Finance S.p.A. con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati sopra espressamente indicati contemplati nel Decreto.

Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico degli Amministratori, dei Dirigenti e dei Dipendenti in via diretta ed altresì a carico dei *Partners* e di tutti i Collaboratori esterni tramite apposite clausole contrattuali – il divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo 2;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire *ex se* fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto 1, possano comunque potenzialmente diventarlo;

Segnatamente, anche alla luce dei Principi e delle Norme di Riferimento esplicitate nel Codice Etico adottato da MCE Finance S.p.A., è fatto divieto di:

1. compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri;

### MCE Finance S.p.A.

2. effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni di omaggi o regali, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da influenzare l'indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero indurli ad assicurare indebiti vantaggi;

## **4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÀ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

### **4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

Il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione di reati deve uniformarsi ai seguenti criteri:

1. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura.
2. non potrà mai esservi identità soggettiva tra colui che propone o decide in merito allo svolgimento di un'operazione a rischio (es: Agente / Dipendente Ufficio Delibera) e colui che effettivamente la pone in essere portandola a compimento (Erogazione Finanziamento: Ufficio Finance ).

### **4.2 LE SINGOLE OPERAZIONI A RISCHIO**

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettivo rispetto del Modello attraverso l'acquisizione di informazioni dalle c.d. figure apicali e dai responsabili delle Funzioni (incluse le Funzioni di Controllo).

Verifica attraverso le Procedure adottate dalla Società, in particolare la Procedura del Processo Creditizio e la Procedura del Processo Distributivo, che vi sia la netta distinzione tra l'Area che propone il finanziamento (Agente/Dipendente Ufficio Delibera) e l'Area che materialmente effettua l'erogazione del prestito (Ufficio Finance).

## **PARTE SPECIALE "II"**

### **REATI SOCIETARI**

#### **1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)**

I reati societari considerati hanno ad oggetto differenti ambiti, tra i quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, fattispecie accomunate dalla finalità di tutelare la trasparenza dei documenti contabili e della gestione societaria e la corretta informazione ai soci, ai terzi ed al mercato in generale.

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "II", si procede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-ter del Decreto.

#### **• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Tale reato si configura quando gli Amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto ex art.154 bis del d.lgs. 58/1998 (TUF) (di seguito dirigente preposto), i sindaci e i liquidatori di una società espongono - nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci ed al pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, informazioni, la cui comunicazione è obbligatoria, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene e quando la condotta in discorso è da essi tenuta con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

#### **MCE Finance S.p.A.**



La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi, mentre è esclusa se le falsità od omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, ovvero una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%.

In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

Si noti che la fattispecie in esame è un *reato di pericolo* che si perfeziona con la semplice condotta descritta nella previsione normativa.

#### • **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

(Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69)

A seguito della modifica operata dal D.Lg. 11 aprile 2002, n. 61 il falso in comunicazioni sociali è stato configurato quale reato di danno a protezione del patrimonio di soci, creditori e di chiunque possa vantare nei confronti della società un interesse.

Il reato è consumato quando:

- a) sul piano soggettivo, l'alterazione della verità ("*immutatio veri*") sia attuata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, conseguendo così un ingiusto profitto per se o altri;
- b) sul piano oggettivo, la falsa comunicazione sia idonea a conseguire il fine ingannatorio;
- c) che le appostazioni contabili mendaci determinino un'alterazione sensibile della corretta rappresentazione ovvero non raggiungano le soglie percentuali indicate dalla norma.

Con la riforma attuata dalla legge n. 69/2015, è stata in primo luogo modificata la rubrica dell'articolo (dalla precedente "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori" all'attuale "False comunicazioni sociali delle società quotate"); inoltre l'art. 2622 c.c. è stato trasformato in un reato di pericolo, perseguibile d'ufficio: il delitto, infatti, non si configura più in presenza di un danno patrimoniale ai creditori o ai soci, essendo ora sufficiente il mero intento di danneggiare questi ultimi. Infine, per quanto riguarda le società quotate, è stato aumentato il disposto sanzionatorio, in ragione appunto dei maggiori interessi che vengono coinvolti dal novero del suddetto reato.

#### • **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato di cui all'art. 2625, comma 2 del codice civile si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari, procurando un danno ai soci. Il reato è punito a querela della persona offesa e la pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La fattispecie di impedito controllo nei confronti della società di revisione, in origine pure prevista dall'art. 2625 c.c. 22, attualmente non costituisce reato presupposto della responsabilità degli enti.

(L'art. 2625 c.c. contemplava anche il reato di impedito controllo degli amministratori nei confronti della società di revisione. A seguito della riforma della disciplina della revisione legale dei conti il reato è stato espunto dall'art. 2625 c.c. e riformulato dall'art. 29 del d.lgs. n. 39/2010, in vigore dal 7.4.2010, che prevede la procedibilità d'ufficio e sanzioni più gravi se viene procurato un danno ai soci e a terzi, o nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico. Poiché l'art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001 non è stato conseguentemente modificato con l'inserimento di un richiamo anche al citato art. 29, sembra potersi affermare che il reato di impedito controllo nei confronti della società di revisione non configuri più reato presupposto ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Al riguardo sembra valere il medesimo principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione. La quale con la sentenza n. 34476/2011 delle Sezioni Unite penali, ha ritenuto che il reato di falso in revisione legale quale ora previsto dall'art. 27 del d.lgs. n. 39/2010 non rientri più nell'ambito di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti, in quanto tale norma non è richiamata dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001. Va altresì considerato che determinate condotte corruttive nei confronti dei revisori

#### **MCE Finance S.p.A.**



dei conti sono previste e punite ai sensi degli artt. 28 e 30 del d.lgs. n. 39/2010, ma non costituiscono reato presupposto della responsabilità degli enti).

• **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

• **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato si configura in capo agli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Tuttavia, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estinguono il reato.

• **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Comettono il reato in esame gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Tuttavia, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

• **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato in esame si configura quando gli amministratori, violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

• **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

Questo reato si perfeziona quando l'amministratore o il componente del Consiglio di Gestione (nel caso in cui sia adottato il sistema dualistico) di una società con titoli quotati in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea o diffusi in misura rilevante tra il pubblico, ovvero soggetta a vigilanza ai sensi del Testo Unico Bancario, del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria o delle norme disciplinanti le attività assicurative o le forme pensionistiche complementari, non comunica, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 2391 c.c., all'organo al quale partecipa ovvero alla società e comunque al Collegio Sindacale, l'interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società in questione, ovvero se si tratta di amministratore delegato non si astiene dall'operazione cagionando in tal modo un danno alla società o a terzi.

• **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Tale ipotesi di reato mira a tutelare la integrità del capitale sociale, punendo gli amministratori ed i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale attraverso l'attribuzione di azioni o quote sociali per una somma inferiore al loro valore nominale, la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura e dei crediti ovvero del patrimonio sociale nel caso di trasformazione.

• **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui il liquidatore cagioni un danno ai creditori sociali per aver ripartito i beni della società tra i soci prima ancora di aver soddisfatto i creditori sociali stessi ovvero di aver accantonato le somme necessarie per soddisfarli.

Il reato si estingue se prima del giudizio ai creditori venga rifiuto il danno dagli stessi patito a seguito della suddetta condotta illecita.

**MCE Finance S.p.A.**

- **Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)**

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci, liquidatori, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi inerenti al loro ufficio o agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore (c.d. reato di corruzione tra privati attiva), con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale ipotesi, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, se commessa nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene.

Il reato si realizza solo laddove alla società corrotta derivi un vantaggio dalla condotta del corruttore.

Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa, ma laddove la querela venga rimessa il procedimento si estinguerà solo nei confronti della persona fisica mentre continuerà, ex art. 8 d.lgs. 231/01 nei confronti dell'Ente.

Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato in questione si realizza nel caso in cui, col fine specifico di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza, si espongano in occasione di comunicazioni ad esse dovute in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero si occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che si era tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Il reato si perfeziona altresì mediante qualsiasi condotta attiva od omissiva che in concreto determini un ostacolo allo svolgimento delle funzioni demandate alle Autorità di Vigilanza.

La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

## 2 ATTIVITA' A RISCHIO

Ai fini della presente Parte Speciale "II", tenuto conto delle attività concretamente svolte da MCE Finance S.p.A. per il perseguimento del proprio oggetto sociale nonché delle verifiche poste in essere sia dall'Autorità di Vigilanza sia dalla Società di revisione del bilancio, le attività reputate a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-ter del Decreto sono state identificate nelle seguenti:

a) per quanto concerne i reati di cui agli artt. 2621 c.c. (*False comunicazioni sociali*) e 2622 c.c. (*False comunicazioni sociali delle società quotate*), tutte le attività riguardanti il processo di redazione del bilancio e delle relazioni annuali ed infra annuali (relazioni trimestrali, semestrali, nota integrativa e relazione sulla gestione);

b) relativamente al reato di cui all'art. 2627 c.c. (*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*), tutte le attività riguardanti il processo di distribuzione di utili e/o riserve in conformità agli obblighi di legge;

### MCE Finance S.p.A.

c) per quanto riguarda il reato di cui all'art. 2638 (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza*), tutte le attività di predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche e di gestione dei rapporti con le stesse (es. Autorità garante per la Privacy, Banca d'Italia, ecc.).

d) per quanto riguarda il reato di cui all'art. 2625 (*Impedito controllo*) tutte le attività in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri Organi societari.

### **Area a rischio di reato e Area di Supporto**

- Amministratori (CDA)
- Sindaci
- Finance
- Compliance e Affari Legali e Societari

Per i reati di *Impedito controllo* (art. 2625 c.c.) e *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.), tutte le **Direzioni della Società, Partners e Collaboratori esterni**.

### **3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere nell'interesse di MCE Finance S.p.A. da Amministratori, Direttori Generali, Liquidatori o da Persone sottoposte alla loro vigilanza (qui di seguito, tutti definiti Destinatari).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari ora individuati adottino regole di condotta conformi a quanto qui prescritto, nonché a quanto previsto nel Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel Decreto.

Pertanto, la presente Parte Speciale sancisce – a carico dei Destinatari – il divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del Decreto;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire *ex se* fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al precedente punto 1., possano comunque potenzialmente diventarlo.

### **4 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLA VOLONTÀ DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

#### **4.1 CRITERI AI QUALI UNIFORMARE IL PROCESSO DECISIONALE AFFERENTE LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO DI COMMISSIONE DEI REATI**

Il processo decisionale afferente le aree di attività a rischio di commissione dei reati deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- inserimento nel Codice Etico adottato da MCE Finance S.p.A. di specifiche previsioni riguardanti il corretto comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti similari (es.: massima collaborazione; completezza e chiarezza delle informazioni fornite; accuratezza dei dati e delle elaborazioni; segnalazione di conflitti di interesse);
- esercizio di attività di formazione di base verso tutti i responsabili di funzione, affinché conoscano almeno le principali nozioni sul bilancio (principi contabili, norme di legge, sanzioni);
- messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza del progetto di bilancio, prima della riunione di quest'ultimo per l'approvazione dello stesso;
- messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del giudizio sul bilancio (o attestazione similare che sia sufficientemente chiara ed analitica) da parte della società di revisione;
- sottoscrizione della c.d. lettera di attestazione richiesta dalla società di revisione. Tale lettera deve essere altresì messa a disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

#### **MCE Finance S.p.A.**

## 5. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettivo rispetto del Modello attraverso l'acquisizione di informazioni dalle c.d. figure apicali e dai responsabili delle Funzioni (incluse le Funzioni di controllo), nonché attraverso la verifica della documentazione societaria e contrattuale (ad es. verbali di assemblea approvazione del bilancio/invio informativa periodica alla Banca d'Italia) della Società e attraverso la presa visione delle procedure adottate dalla Società al fine di presidiare tali aree di rischio.

### PARTE SPECIALE "III"

#### DELITTI INFORMATICI E RELATIVI AL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

##### 1. LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI DELITTI INFORMATICI E RELATIVI AL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI: (ART. 24 BIS DEL DECRETO)

La riforma della disciplina della criminalità informatica è stata realizzata sia introducendo nel codice penale nuove fattispecie di reato, sia riformulando alcune norme incriminatrici già esistenti. L'art. 7 della legge ha inoltre aggiunto al d.lgs. n. 231/2001 l'art. 24-bis, che elenca la serie dei reati informatici che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa degli Enti.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplata nell'art. 24 bis del Decreto e che possono riguardare potenzialmente la Società.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della MCE Finance S.p.A. (o anche di terzi concesse in licenza alla società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

E' importante sottolineare la volontà di punire gli abusi solo relativamente ai sistemi dotati di apposite misure di protezione.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)**

- **Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)**

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. spyware). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un

#### MCE Finance S.p.A.

rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617 quinquies punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p. .

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)**

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto, il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di Enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di Enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

#### **MCE Finance S.p.A.**



Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p. .

- **Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)**
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

L'art. 615 quater punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 615 quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

- **Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

#### **MCE Finance S.p.A.**



Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)**

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (Per certificato qualificato si intende, ai sensi dell'art. 1 lettere e) ed f) del d.lgs. n. 82/2005, l'attestato elettronico che collega all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest'ultime - che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva).

Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

Si tenga comunque presente che – per assumere rilevanza penale – la violazione degli obblighi per il rilascio di un certificato qualificato deve essere assistita dal dolo specifico sopra evidenziato (perseguimento di un ingiusto profitto / danno altrui).

Più in generale può osservarsi che molte fattispecie di reati informatici in concreto potrebbero non presentare il requisito della commissione nell'interesse o a vantaggio di MCE Finance S.p.A., indispensabile affinché possa conseguire la responsabilità amministrativa della stessa. Per altro verso si ricorda che qualora fossero integrati tutti gli elementi previsti dal d.lgs. n. 231/2001 la responsabilità di MCE Finance S.p.A. potrebbe sorgere, secondo la previsione contenuta nell'art. 8 del Decreto, anche quando l'autore del reato non sia identificabile (dovrebbe quantomeno essere provata la provenienza della condotta da un soggetto apicale o da un dipendente, anche se non identificato), evenienza tutt'altro che improbabile nel campo della criminalità informatica, in ragione della complessità dei mezzi impiegati e dell'evanescenza del cyberspazio, che rendono assai difficile anche l'individuazione del luogo ove il reato stesso possa ritenersi consumato.

Va ricordato che anche l'art. 640-ter c.p., che punisce il delitto di frode informatica perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico, costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti;

Il D.L. 14 agosto 2013, n.93, intitolato "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" contiene rilevanti modifiche al d.lgs. n.231/2001.

Il richiamo alla disciplina della responsabilità degli enti è contenuto nell'art.9 del predetto articolato normativo, il quale introduce nuove fattispecie di reato nell'art. 24-bis del d.lgs. n.231/2001, inserendo il novellato art. 640-ter, terzo comma c.p., nonché " i delitti di cui agli articoli 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e di cui alla Parte III, Titolo III, Capo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".

L'intervento legislativo comporta, dunque, i nuovi reati presupposto:

- Frode informatica aggravata dal fatto che venga commessa con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti ( art. 640-ter c.p. comma 3, c.p.);
- Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di pagamento ( art. 55, comma 9, d.lgs. n.231/2007);

## 2. AREE A RISCHIO

I reati sopra considerati sono caratterizzati dalla previsione che l'attività illecita abbia come oggetto o mezzo del reato un sistema informatico o telematico.

Vengono pertanto definite "aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che per le attività di rispettiva competenza sono dedite non solo al semplice utilizzo di sistemi informatici e telematici ma anche che possano gestirne l'installazione, la funzionalità e le modifiche.

### MCE Finance S.p.A.

Tenuto conto dell'attività svolta da MCE Finance S.P.A., sono state individuate, in via principale, le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio, con riferimento ai reati (i) di accesso abusivo ad un sistema informatico, (ii) falsità nei documenti informatici:

**Area a rischio di reato e Area di Supporto:**

**- ICT e Organizzazione**

Inoltre, in via residuale, atteso che ogni dipendente di MCE Finance S.p.A. è chiamato a svolgere la propria attività attraverso l'utilizzo di sistemi informatici e/o telematici, ciascuno di questi dovrà comunque essere considerato, pur se con un livello di rischio proporzionalmente attenuato, destinatario di tale parte speciale.

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La Parte Speciale “III” si riferisce a comportamenti posti in essere da chiunque, operando nelle aree di attività a rischio, installi, controlli, modifichi, crei, utilizzi per conto di MCE Finance S.p.A. sistemi informatici e/o telematici, oppure intercetti, impedisce o interrompa illecitamente comunicazioni o informazioni telematiche altrui (di seguito i “Destinatari”).

La presente Parte Speciale prevede, a carico dei Destinatari l'obbligo di adottare idonei strumenti, accorgimenti e presidi finalizzati alla protezione delle apparecchiature informatiche e telematiche nonché dei dati trattati e gestiti con modalità informatiche sia in entrata che in uscita.

Le protezioni predisposte al fine di impedire utilizzi, danneggiamenti e manomissioni di dati non possono tuttavia esaurire le iniziative rivolte ad evitare la commissione dei reati in questione, ma devono essere accompagnate ed integrate da comportamenti corretti da parte di tutti i dipendenti attraverso il rispetto di tutte le normative in materia.

### **4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In relazione ai reati individuati nella presente Parte Speciale, con riferimento all'attività di MCE Finance, l'Organo di vigilanza dovrà verificare la coerenza tra i comportamenti dei Destinatari della presente Parte Speciale e le prescrizioni in essa previste, attraverso l'effettuazione periodica di controlli a campione, nonché attraverso la verifica delle procedure adottate dalla Società al fine di presidiare tali aree di rischio (in particolare ai fini privacy ed accesso ad e-mail aziendali).

## **PARTE SPECIALE “ IV”**

### **DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

#### **1. LA TIPOLOGIA DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES DEL DECRETO)**

Il d.lgs. 21.11.2007, n. 231 (di seguito Decreto antiriciclaggio) e il d.lgs. 22.6.2007 n. 109, in attuazione di disposizioni comunitarie (Direttiva 2005/60/CE, c.d. “terza direttiva antiriciclaggio”) hanno profondamente riordinato la normativa in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplata nell'art. 25 octies del Decreto e che possono riguardare potenzialmente la Società.

#### **• Ricettazione (art. 648 c.p.)**

#### **MCE Finance S.p.A.**

Intermediario Finanziario  
Sede legale e amministrativa:  
Via Ostiense 131/L • 00154 Roma  
info@mcefinance.it • mcefinance.it

Iscr. Albo Unico Intermediari Finanziari  
ex art. 106 D.Lgs. 385/93 n. 152  
n. REA RM - 1130258 • Cod. ABI 33239.5  
C.F. e P.IVA 08969851008

Capitale sociale: 5.510.118,74 i.v.  
Soggetta a direzione e coordinamento  
da parte di S.C.O. ILOANS L.L.C.  
con sede in New York (USA)

L'art. 648 c.p. stabilisce che “Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

La fattispecie criminosa in questione unisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, anche come semplice intermediario nel negozio di acquisto di cose provenienti dal delitto, od a qualsiasi titolo interviene nel loro occultamento. Il presupposto materiale per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto (il reato presupposto) al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato.

Il soggetto attivo della ricettazione può essere chiunque, escluso l'autore del delitto presupposto e, naturalmente, la vittima del delitto precedente.

#### • **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

L'art. 648 bis c.p. sanziona chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale ed è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. L'ultima e vigente versione di questa figura di reato, più volte modificata dal legislatore, oltre ad una più concisa descrizione della condotta volta a sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità, ha ribadito, pur con formula parzialmente diversa, la rilevanza del fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Come sopra visto, al delitto si ricollegano un'aggravante e un'attenuante. L'aggravante è ravvisata nei confronti di chi compie il reato esercitando un'attività professionale della quale, quindi, abusa. L'attenuante attiene al reato presupposto e tiene conto dell'esigenza di ridurre una pena edittale molto pesante in casi in cui, in sostanza, si riciclano utilità e si ostacola l'identificazione di proventi che conseguono a delitti non gravi. Discussa è la realizzabilità del reato di riciclaggio mediante omissione. Sul punto, è stato sostenuto che la condotta omissiva potrebbe rientrare nell'ambito della fattispecie di riciclaggio in forza dell'art. 40, secondo comma, c.p. secondo il quale “non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.

#### • **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)**

L'art. 648 ter sanziona la condotta di “chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto”.

Anche in questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell'esercizio di un'attività professionale ed è esteso ai soggetti l'ultimo comma dell'art.648, ma la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

L'inserimento nel codice del delitto in esame nasce dal rilievo che i profitti della criminalità organizzata debbono essere contrastati tenendo conto di una duplice prospettiva: mentre in un primo momento occorre impedire che il c.d. “denaro sporco”, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in un secondo momento è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego.

La condotta, espressa dall'inciso “impiega in attività economiche o finanziarie”, consente due rilievi. Da un lato il riferimento specifico alle attività finanziarie intende con evidenza coinvolgere la vasta cerchia di intermediari, bancari e non, i quali operano in questo campo. D'altro lato tale coinvolgimento, a titolo di concorso nel reato, è favorito dal verbo “impiegare” la cui accezione è per certo più ampia rispetto al termine “investire”, che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, ed esprime il significato di “usare comunque”.

#### **MCE Finance S.p.A.**

Esclusi i profili sic et simpliciter professionali, è opportuno porre in rilievo che il termine in esame consente del pari di non comprendere nella sfera di operatività della norma gli impieghi di denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico.

Inoltre la funzione integrativa e, per così dire residuale dell'illecito in esame emerge dal rilievo che esso resta escluso, oltretutto, come indicato nel caso di concorso nei reati presupposti, altresì quando risultino realizzate le ipotesi criminose degli artt. 648 e 648-bis.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Il nuovo art. 648-ter.1 c.p., rubricato "autoriciclaggio", prevede due fattispecie delittuose distinte:

- al primo comma viene punito con la reclusione da 2 a 8 anni e con la multa da 5.000 a 25.000 euro chiunque – avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo punito con la reclusione pari o superiore nel massimo a 5 anni – impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- al secondo comma sono sanzionate con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 2.500 a 12.500 euro le medesime attività, ove poste in essere in relazione ad utilità provenienti da delitti non colposi puniti con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

I proventi da evasione fiscale o i risparmi da dichiarazione infedele si considerano infatti «autoriciclati» se impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali. La punibilità del cosiddetto «autoimpiego» è stata introdotta dal legislatore, in sede di ultime stesure della norma, per asseriti obiettivi di contrasto al crimine organizzato. Al contrario, la disciplina elaborata da precedenti gruppi di lavoro sul tema tendeva a evitare un'estensione del 648-ter all'autore del reato presupposto, proprio per non penalizzare più severamente l'evasore «virtuoso» che lasci i proventi in azienda rispetto a quello «vizioso» che li utilizzi invece per consumi personali.

## **2. AREE A RISCHIO**

In considerazione delle attività oggi svolte da MCE Finance S.p.A. afferenti la Business Unit CQS, le attività a rischio potrebbero ravvisarsi in relazione alla commissione dei reati di (i) riciclaggio, (ii) impiego di denaro di provenienza illecita e (iii) autoriciclaggio, e sono riconducibili alle seguenti attività:

Business Unit CQS:

- svolgimento delle attività connesse alla fase dell'istruttoria delle pratiche di finanziamento, all'identificazione e registrazione del cliente;
- attività di back office relative al controllo antecedente le delibere di liquidazione dei finanziamenti.

Vengono pertanto definite "aree a rischio" tutte quelle aree aziendali preposte al reclutamento, coordinamento, gestione e controllo della rete commerciale, nonché le aree aziendali a cui compete un controllo preventivo sull'esistenza dei requisiti formali e sostanziali per procedere alla delibera del finanziamento.

In via residuale, si ravvedono margini di rischio anche relativamente alla funzione aziendale deputata all'effettuazione delle segnalazioni delle operazioni sospette ex d.lgs. 231/2007.

Tenuto conto dell'attività svolta da MCE Finance S.p.A., sono state individuate le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio:

### **Area a rischio di reato e Area di Supporto**

- **Finance**
- **Produzione (CQS)**
- **Sales**
- **Sub Servicing**

#### **MCE Finance S.p.A.**

### **3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari i seguenti divieti di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle “Liste di Riferimento” o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- concessione di utilità a persone indicate nelle “Liste di Riferimento” o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231);

Ai fini dell'attuazione di comportamenti di cui sopra i Destinatari:

- segnalano all'Autorità Competente tutte le operazioni economiche sospette ai sensi degli artt. 41 e ss del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.
- adempiono agli obblighi di registrazione delle operazioni di cui all'art. 36 d.lgs. 231/2007, provvedendo altresì alla tenuta e all'aggiornamento dell'archivio unico informatico ex art. 37 d.lgs. 231/2007.
- adempiono agli obblighi previsti per legge in tema di identificazione ed adeguata verifica della clientela

### **4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In merito a quanto disciplinato nella presente parte speciale, l'Organo di vigilanza è deputato alla vigilanza sull'adozione e sull'efficace attuazione di regolamenti aziendali che prevedano procedure idonee a minimizzare il rischio della commissione di condotte di riciclaggio di denaro (“*money laundering*”).

## **PARTE SPECIALE “V”**

### **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

#### **1. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-novies, d.lgs. 231/01) (Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09)**

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplata dall'art. 25-novies del Decreto e che possono riguardare potenzialmente la Società.

- **Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette (art. 171, comma 1 lettera a-bis, L. n. 633/1941)**
- **Abusivo utilizzo aggravato di opere protette (art. 171, comma 3, L. n. 633/1941)**

Commette il primo delitto in esame chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui. Il secondo delitto in oggetto consiste nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'ingegno altrui (mediante riproduzione, trascrizione, diffusione in qualsiasi forma, commercializzazione, immissione in reti telematiche, rappresentazione o esecuzione in pubblico, elaborazioni creative, quali le traduzioni, i compendi, ecc.) aggravato dalla lesione dei diritti morali dell'autore. Alla condotta di per sé già abusiva deve cioè aggiungersi anche la violazione del divieto di pubblicazione imposto dall'autore, o l'usurpazione della paternità dell'opera (c.d. plagio), ovvero la sua deformazione, mutilazione, o altra modificazione che offenda l'onore o la reputazione dell'autore. Entrambe le incriminazioni si applicano in via residuale, quando non risulti presente il dolo specifico del fine di trarre un profitto od un lucro, che deve invece caratterizzare le condotte, in parte identiche, più severamente sanzionate dagli artt. 171-bis e 171-ter.



- **Abusi concernenti il software e le banche dati (art. 171-bis L. n. 633/1941)**

Il primo comma della norma, con riferimento ai programmi per elaboratore, punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato all'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Costituiscono inoltre reato l'approntamento, la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi. Il secondo comma, con riferimento alla tutela dei diritti dell'autore di una banca di dati, punisce la riproduzione - permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma - su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Tutte le predette condotte devono essere caratterizzate dal dolo specifico del fine di trarne profitto, vale a dire di conseguire un vantaggio, che può consistere anche solo in un risparmio di spesa.

- **Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie (art. 171-ter L. n. 633/1941)**

La norma elenca una nutrita casistica di condotte illecite - se commesse per uso non personale e col fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali. Sono infatti punite:

- le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento;
- le condotte, poste in essere da chi non ha partecipato all'abusiva duplicazione o riproduzione, di introduzione in Italia, detenzione per la vendita o distribuzione, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico o trasmissione televisiva o radiofonica, far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive;
- le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o compresenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni.

- **Omesse o false comunicazioni alla SIAE (art. 171-septies L. n. 633/1941)**

Comettono il reato i produttori od importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliono avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE. È altresì punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

- **Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171-octies L. n. 633/1941)**

**MCE Finance S.p.A.**



Il delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili gratuitamente.

## 2. AREE A RISCHIO

I reati sopra indicati sono caratterizzati dalla previsione che l'attività illecita abbia ad oggetto la violazione del diritto d'autore ad opera di un soggetto operante all'interno della Società.

In particolare, si considerano a rischio tutte le aree della Società che potenzialmente nell'esercizio delle proprie funzioni potrebbero violare il diritto di autore di un altro soggetto, legalmente tutelato. In particolare, possiamo individuare un maggior rischio in quelle aree, come l'IT, che utilizzano sistemi informatici, i quali, generalmente sono protetti da un copyright.

Tra i reati elencati nella parte speciale "V", per l'attività svolta da MCE Finance, possiamo individuare i reati di abuso inerenti l'uso di software e banche dati.

### Area a rischio di reato e Area di Supporto:

#### -ICT e Organizzazione

## 3.DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

La Parte Speciale "V" si riferisce a comportamenti posti in essere da chiunque (di seguito i "Destinatari"), operando nelle aree di attività a rischio, violi il diritto d'autore legalmente tutelato, attraverso l'utilizzo o l'installazione di programmi su *Personal Computer* o *Computer* portatili aziendali, esponendo la Società ad un rischio legale, oltre che reputazionale.

## 4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettivo rispetto del Modello attraverso la verifica dell'adozione da parte della Società di idonee procedure adottate al fine di presidiare tali aree di rischio, quali a titolo esemplificativo l'adozione di specifici strumenti di sistema che limitino l'accesso ad internet.

## PARTE SPECIALE "VI"

### REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO TRIBUTARIO

La Legge 159/2019 ha introdotto l'**art. 25 quinquiesdecies** il cui ambito di applicazione è stato poi ampliato dal D. Lgs. 75/2020.

Tra questi reati presupposto figurano in particolare:

- La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ad esempio allo scopo di ottenere risparmi di imposta.
- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali ad esempio documenti falsi finalizzati all'evasione fiscale.
- L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, così da permettere ad altre società di evadere le imposte.
- L'occultamento o la distruzione di documenti contabili, in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione effettiva del volume di affari della società.
- La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, esemplificata dalla dispersione di beni societari atta a generare un risparmio fraudolento per la società.

#### MCE Finance S.p.A.

A tali reati vanno aggiunti quelli commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri con l'obiettivo evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo pari almeno a dieci milioni di euro:

- La dichiarazione infedele, per esempio tramite falsificazione della dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per ottenere un risparmio.
- L'omessa dichiarazione, ad esempio ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
- L'indebita compensazione, ad esempio tramite produzione di documenti falsi per beneficiare di crediti non spettanti o addirittura inesistenti.

In relazione alla commissione dei delitti c.d. tributari, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

#### **Art. 2639 c.c.: Estensione delle qualifiche soggettive**

##### **Descrizione**

Con riferimento a tutti i reati sopraccitati, al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica e alla funzione.

## **2. AREE A RISCHIO**

I reati sopra considerati sono caratterizzati dalla previsione che l'attività illecita abbia come oggetto del reato la violazione di norme tributarie.

Vengono pertanto definite "aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che per le attività di rispettiva competenza sono dedite ad attività di natura contabile/amministrativa/fiscale.

Tenuto conto dell'attività svolta da MCE Finance S.p.A., sono state individuate, in via principale, le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio, con riferimento ai reati sopra elencati:

#### **Area a rischio di reato e Area di Supporto:**

- **Amministratori**
- **Finance**

## **DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La Parte Speciale "VI" si riferisce a comportamenti posti in essere da chiunque (di seguito i "Destinatari"), operando nelle aree di attività a rischio, violi le norme di diritto tributario, esponendo la Società ad un rischio legale, oltre che reputazionale.

#### **MCE Finance S.p.A.**

I Destinatari dovranno osservare scrupolosamente i Protocolli di prevenzione adottati da Mce Finance S.p.A., con particolare riferimento al Codice Etico e allo Statuto societario.

#### **4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettivo rispetto del Modello attraverso la verifica dell'adozione da parte della Società di idonee procedure adottate al fine di presidiare tali aree di rischio, quali a titolo esemplificativo l'adozione di controlli su più livelli che limitino le possibilità di commissione dei reati in materia tributaria.

### **PARTE SPECIALE "VII"**

#### **REATI IN MATERIA DI ABUSO DI MERCATO (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01)**

In relazione a quanto previsto dall'art. 25-*sexies* del D.Lgs. 231/2001, in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, si riportano di seguito le fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 che possono riguardare potenzialmente la Società.

#### **Art. 184: Abuso di informazioni privilegiate**

##### **Descrizione**

Per l'art. 184, comma 1 e 2 del D. Lgs. N. 58/1998, autore del reato in esame è:

1. il soggetto in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente;
2. il soggetto in possesso di informazioni privilegiate in ragione della partecipazione al capitale dell'emittente;
3. il soggetto in possesso di informazioni privilegiate in ragione dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio
4. il soggetto in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose.

Due diversi tipi di negoziazioni possono essere ricompresi nella fattispecie di reato descritta e denominata insider trading:

- a) la negoziazione di titoli di un'azienda (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio da parte di soggetti sia interni che esterni all'azienda in oggetto: si tratta del reato di abuso di informazioni privilegiate;
- b) la negoziazione di titoli di una determinata azienda da parte di soggetti interni alla stessa non basata su informazioni "non di dominio pubblico" (tale pratica, indicata anche come "insider dealing", è considerata legale ma è soggetta, in molte legislazioni, a vincoli informativi sulle negoziazioni effettuate mediante la tempestiva comunicazione agli organi preposti al controllo delle transazioni sul mercato borsistico - quali, per esempio, la CONSOB).

Per "informazione privilegiata" si intende un'informazione che ha un carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari ovvero sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

##### **Esemplificazioni**

Si riportano di seguito l'esemplificazione relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:

1. La Società, in possesso di informazioni privilegiate apprese in occasione dell'esecuzione delle proprie attività, acquista titoli del Committente/Cliente (per esempio, azioni o opzioni) basata su informazioni materiali non di pubblico dominio.

#### **Art. 185: Manipolazione del mercato**

##### **Descrizione**

Il reato in esame è un reato comune: può essere commesso da "chiunque".

#### **MCE Finance S.p.A.**

Per quanto riguarda l'analisi delle modalità di condotta, essendo le medesime, si rimanda a quanto detto in tema di "aggiotaggio" all'art. 2637 c.c. del presente documento. La norma in esame, a differenza dell'art. 2637 c.c. ha come ambito di operatività il settore del mercato mobiliare relativo ai valori quotati o "in fase" di quotazione.

### **Esemplificazioni**

**Si riportano di seguito l'esemplificazione relative alle modalità con cui concretamente il reato in esame può manifestarsi nella realtà aziendale:**

1. La Società, in possesso di informazioni privilegiate apprese a motivo dell'esecuzione delle proprie attività, diffonde notizie false relative al Committente/Cliente.

## **2. AREE A RISCHIO**

I reati sopra considerati sono caratterizzati dalla previsione che l'attività illecita abbia come oggetto del reato l'utilizzo illegittimo di informazioni per trarne beneficio nel mercato di riferimento.

Vengono pertanto definite "aree a rischio" tutte quelle aree aziendali che per le attività di rispettiva competenza sono dedite ad attività di natura direttiva/amministrativa-gestionale/operativa

Tenuto conto dell'attività svolta da MCE Finance S.P.A., sono state individuate, in via principale, le seguenti aree di attività ritenute più specificamente a rischio, con riferimento ai reati sopra elencati:

### **Area a rischio di reato e Area di Supporto:**

- **Amministratori**
- **Finance**
- **Sales**
- **Sub Servicing**

## **DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE NELLE AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO**

La Parte Speciale "VII" si riferisce a comportamenti posti in essere da chiunque (di seguito i "Destinatari"), operando nelle aree di attività a rischio, violi le norme di giusta condotta comportamentale nel mercato operativo di riferimento utilizzando illegittimamente informazioni riservate, esponendo la Società ad un rischio legale, oltre che reputazionale.

I Destinatari dovranno osservare scrupolosamente i Protocolli di prevenzione adottati da Mce Finance S.p.A., con particolare riferimento a:

- Codice Etico.
- Cartella dedicata con profili di autenticazione: la documentazione elettronica riservata del Cliente è gestita in una cartella di rete accessibile solo al personale preventivamente autorizzato.
- Archiviazione della documentazione cartacea: la documentazione cartacea riservata del Cliente è archiviata in armadi chiusi a chiave accessibile solo al personale preventivamente autorizzato.
- Procedura sui principi di comportamento per la tutela, il trattamento e la gestione delle informazioni aziendali e riservate acquisite nell'espletamento della propria attività. I Destinatari della presente procedura sono tenuti al rispetto delle indicazioni ivi contenute.
- Procedura sulla tenuta e aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni riservate: i Destinatari della presente procedura sono tenuti al rispetto delle indicazioni in esso contenute.

### **MCE Finance S.p.A.**

#### **4. COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettivo rispetto del Modello attraverso la verifica dell'adozione da parte della Società di idonee procedure adottate al fine di presidiare tali aree di rischio, quali a titolo esemplificativo l'adozione di controlli su più livelli che limitino le possibilità di commissione dei reati sopra elencati.

## **PARTE SPECIALE 2**

### **REGOLAMENTI**

## **PARTE SPECIALE "A"**

### **IL CODICE ETICO**

#### **1. PREMESSA**

#### **2. MISSIONE E VISIONE ETICA**

#### **3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE**

#### **4. PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO**

##### **4.1 RISPETTO DELLA LEGGE**

##### **4.2 ONESTA' E CORRETTEZZA**

##### **4.3 CENTRALITA' DELLA PERSONA**

##### **4.4 IMPARZIALITÀ E PARI OPPORTUNITA'**

##### **4.5 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE**

##### **4.6 REGISTRAZIONI CONTABILI E BILANCI**

##### **4.7 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

##### **4.8 RISERVA TEZZA DELLE INFORMAZIONI**

##### **4.9 PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

##### **4.10 CORPORATE GOVERNANCE**

##### **4.11 RISORSE UMANE**

##### **4.12 AGENTI**

##### **4.13 CLIENTI**

##### **4.14 FORNITORI**

##### **4.15 AMBIENTE**

##### **4.16 COLLETTIVITA'**

##### **4.17 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED AUTORITA' GARANTI**

#### **5. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

#### **6. DISPOSIZIONI FINALI**

##### **1. PREMESSA**

MCE Finance SpA ( di seguito anche la "Società") al fine di definire con chiarezza e trasparenza l'insieme dei valori a cui si ispira per raggiungere i propri obiettivi, ha predisposto il presente Codice Etico, la cui osservanza è imprescindibile per il corretto funzionamento, affidabilità, reputazione ed immagine, che costituiscono i fondamenti per il successo e lo sviluppo attuale e futuro della Società.

Le attività della Società devono, quindi, essere conformi ai principi espressi in questo Codice Etico.

MCE Finance SpA riconosce l'importanza della responsabilità etico-sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e si impegna al rispetto dei legittimi interessi dei propri stakeholder e della collettività in cui opera. Contestualmente richiede a tutti i dipendenti MCE Finance S.p.A. e a tutti coloro che cooperano all'esercizio dell'impresa il rispetto delle regole aziendali e dei precetti stabiliti nel presente Codice.

#### **MCE Finance S.p.A.**



## **2. MISSIONE E VISIONE ETICA**

L'obiettivo principale riconosciuto e perseguito è la creazione di valore per gli azionisti, cui sono orientate le strategie e la gestione operativa.

MCE Finance SpA intende mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri stakeholder e perseguire i propri obiettivi ricercando il migliore contemperamento degli interessi coinvolti, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede.

## **3. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE**

I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli amministratori, i dipendenti e tutti coloro che operano con MCE Finance S.p.A. sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo. Tutti i predetti soggetti, nel seguito sono collettivamente definiti "Destinatari".

In particolare, i componenti del consiglio di amministrazione sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice, nel fissare gli obiettivi, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, nonché in qualsiasi decisione o azione; del pari i dirigenti, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione nei confronti dei terzi che entrano in contatto con MCE Finance S.p.A..

I dipendenti ed i collaboratori non subordinati di MCE Finance S.p.A., nonché i partners (agenti, mediatori, altri intermediari) in relazioni d'affari e tutti coloro che intrattengono rapporti contrattuali di lungo periodo, sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del Codice.

MCE Finance S.P.A. si impegna a divulgare il Codice Etico presso i destinatari mediante apposite attività di comunicazione.

Al fine di favorire la piena applicazione del Codice, MCE Finance S.p.A. ha provveduto all'identificazione di un Organismo di Vigilanza che, nell'ambito delle responsabilità previste dalle disposizioni legislative, provvede anche a:

- monitorare costantemente l'applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l'accoglimento delle eventuali segnalazioni;
- segnalare eventuali violazioni del Codice;
- esprimere pareri vincolanti in merito all'eventuale revisione delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice Etico;
- provvedere, ove necessario, alla revisione periodica del Codice;
- proporre o applicare idonee misure sanzionatorie in caso di violazione.

La Società provvede a stabilire canali di comunicazione attraverso i quali i destinatari possano rivolgere le proprie segnalazioni. In alternativa, tutti i destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari agli Amministratori e, nei casi più significativi, ai Consigli di Amministrazione.

## **4. PRINCIPI E NORME DI RIFERIMENTO**

### **4.1 RISPETTO DELLA LEGGE**

MCE Finance S.p.A. riconosce come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi dove esso opera.

### **4.2 ONESTÀ E CORRETTEZZA**

I rapporti con gli stakeholder sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività di MCE Finance S.p.A. e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale.

#### **MCE Finance S.p.A.**



#### **4.3 CENTRALITÀ DELLA PERSONA**

MCE Finance S.p.A. promuove il rispetto dell'integrità fisica e culturale della persona.

Garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri. Non tollera richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge ed il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

MCE Finance S.p.A. sostiene e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.

#### **4.4 IMPARZIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ**

MCE Finance S.p.A. si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi stakeholder.

#### **4.5 TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE**

MCE Finance S.p.A. si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti gli stakeholder, circa la propria situazione ed il proprio andamento, senza favorire alcun gruppo d'interesse o singolo individuo, mediante le funzioni all'uopo demandate.

#### **4.6 REGISTRAZIONI CONTABILI E BILANCI**

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

I bilanci di MCE Finance S.p.A. rispondono rigorosamente ai principi generali di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel rispetto delle normative vigenti.

#### **4.7 SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

MCE Finance S.p.A. promuove ad ogni livello la cultura del controllo interno quale strumento per il miglioramento dell'efficienza aziendale.

I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, il collegio sindacale, il Management e tutti i dipendenti.

Per sistema dei controlli interni si intende l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali ed il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali, della salvaguardia dei valori delle attività e protezione dalle perdite, dell'affidabilità ed integrità delle informazioni contabili e gestionali, della conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

#### **4.8 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

MCE Finance S.p.A. assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali.

Tutte le informazioni a disposizione di MCE Finance S.p.A. vengono trattate nel rispetto della riservatezza e della privacy dei soggetti interessati.

A tal riguardo ogni dipendente dovrà:

- acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;
- conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
- comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
- determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle relative procedure;

#### **MCE Finance S.p.A.**

- assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

#### **4.9 PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

MCE Finance S.p.A. opera al fine di evitare situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con gli interessi della Società e delle sue Controllate. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

- la cointeressenza – palese od occulta – del dipendente in attività di fornitori, clienti, concorrenti;
- la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;
- l'utilizzazione di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi dell'azienda;
- lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere (prestazioni d'opere, prestazioni intellettuali) presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi dell'azienda.

#### **4.10 CORPORATE GOVERNANCE**

MCE Finance S.p.A. crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la parità e la completezza di informazione e tutela il loro interesse.

Il sistema di corporate governance adottato da MCE Finance SpA è conforme a quanto previsto dalla legge ed è principalmente indirizzato a:

- assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;
- controllare i rischi;
- realizzare la massima trasparenza nei confronti degli stakeholder dell'impresa;
- rispondere alle aspettative legittime degli azionisti;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e degli altri stakeholder.

#### **4.11 RISORSE UMANE**

MCE Finance S.P.A. riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.

I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, favorendo la più ampia collaborazione e trasparenza nei confronti dei neo assunti, i quali verranno invitati al rispetto del presente Codice Etico.

Pertanto la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale.

MCE Finance S.p.A. si impegna, inoltre, a consolidare ed a diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, al fine di preservarne la salute e la sicurezza.

Gli esponenti aziendali che ricoprono ruoli sensibili ai fini della salute e della sicurezza, individuati dal vigente quadro legislativo di riferimento, si impegnano al rispetto delle norme e degli obblighi da questo derivanti in tema di prevenzione e protezione, nella consapevolezza del valore rappresentato dalla salvaguardia delle condizioni di salute, sicurezza e benessere della persona.

MCE Finance S.P.A. tutela l'integrità morale dei propri dipendenti e collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona. A tal fine le Società esigono che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non siano ammessi atti di violenza psicologica oppure atteggiamenti o comportamenti discriminatori o lesivi della persona, delle sue convinzioni o condizioni.

A tutti i dipendenti e collaboratori di MCE Finance S.p.A. si richiede di impegnarsi ad agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti con il contratto di lavoro e quanto previsto dal presente Codice Etico, assicurando in modo proattivo e partecipativo, in linea con le responsabilità assegnate al proprio ruolo ed in piena collaborazione con attività e ruoli differenti, le prestazioni dovute e il rispetto degli impegni assunti nei confronti di MCE Finance S.p.A..

#### **4.12 AGENTI**

##### **MCE Finance S.p.A.**

Gli Agenti sono parte della catena distributiva dei servizi e dei prodotti offerti da MCE FINANCE S.p.A.. Essi vengono selezionati dalla Società secondo criteri di professionalità, integrità, trasparenza ed imparzialità, se del caso integrando la loro preparazione.

MCE Finance S.p.A. fornisce agli Agenti messaggi, informative, contratti, privi di formule ambigue e poco chiare, in modo tale da evitare fraintendimenti e scoraggiare pratiche commerciali scorrette.

I contratti con gli Agenti devono prevedere l'obbligo per gli stessi di rispettare il Codice Etico ed il Modello Organizzativo al fine di prevenire possibili reati connessi all'attività da loro svolta in qualità di preposti della Società, nonché clausole risarcitorie e risolutive dei contratti in caso di violazione dei principi etici del Codice e le regole del Modello Organizzativo.

Gli Agenti, sono tenuti a rispettare le regole di condotta prescritte nel Codice etico e nel Modello Organizzativo predisposti dalla Società nonché a tutelare la rispettabilità e l'immagine di MCE Finance S.p.A., preservandone l'integrità del patrimonio.

E' vietata agli Agenti qualunque forma di donazione, regalia, promessa di benefici e vantaggi a favore degli Amministratori, dei dipendenti, dei collaboratori di MCE Finance S.p.A. e/o di loro familiari, allo scopo di influenzarne il giudizio o di ottenere vantaggi.

Qualora gli Amministratori, i dipendenti e collaboratori delle Società ricevano da parte degli Agenti, offerte di benefici e utilità, o regali ed omaggi al fine di favorire e/o incentivare rapporti negoziali, o acquisire trattamenti di vantaggio, gli stessi devono sospendere ogni rapporto commerciale e riferire all'Organismo di controllo.

La violazione dei principi di legalità, correttezza, trasparenza, rispetto della dignità della persona determinano la risoluzione del rapporto con gli Agenti,

#### **4.13 CLIENTI**

Lo stile di comportamento nei confronti della clientela è improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia, nell'ottica di un rapporto collaborativo e di elevata professionalità.

Coerentemente con i principi di imparzialità e pari opportunità, MCE Finance S.p.A. si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità, ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

MCE Finance S.p.A. si impegna, inoltre, a rispettare la disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate da Banca d'Italia perseguendo l'obiettivo, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale. Si ritiene, infatti, che il rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela attenui i rischi legali e di reputazione e concorra alla sana e prudente gestione di MCE Finance S.p.A..

#### **4.14 FORNITORI**

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari opportunità per ogni fornitore, alla lealtà e all'imparzialità.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato. In dettaglio il dipendente non potrà:

- ricevere alcuna forma di corrispettivo da parte di chiunque per l'esecuzione di un atto del proprio ufficio o contrario ai doveri d'ufficio;
  - subire alcuna forma di condizionamento da parte di terzi estranei a MCE Finance S.p.A., e dal medesimo a ciò non autorizzati, per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa.
- Il dipendente che riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovrà assumere ogni opportuna iniziativa al fine di rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio superiore e l'Organismo di Vigilanza.

#### **4.15 AMBIENTE**

##### **MCE Finance S.p.A.**

MCE Finance S.p.A. contribuisce in maniera costruttiva alla sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

Le strategie e la gestione operativa di MCE Finance S.p.A. sono improntate ai principi dello sviluppo sostenibile, con una continua attenzione affinché lo svolgimento delle attività venga effettuato nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia.

#### **4.16 COLLETTIVITÀ**

MCE Finance S.p.A. è consapevole degli effetti della propria attività sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività e pone attenzione, nel proprio operato, a contemperarne gli interessi.

Per questo motivo, la Società intende condurre ogni attività nel rispetto delle comunità locali e nazionali.

MCE Finance S.p.A. ritiene che il dialogo con le associazioni sia di importanza strategica per un corretto sviluppo delle proprie attività ed intende cooperare con esse nel rispetto dei reciproci interessi.

Per quanto attiene i rapporti con partiti politici, loro rappresentanti o candidati, MCE Finance S.p.A. si attiene rigorosamente al rispetto delle normative applicabili.

MCE Finance S.p.A. considera con favore e, nel caso, fornisce sostegno ad iniziative sociali e culturali anche mediante contributi a fondazioni le cui attività siano orientate alla promozione della persona ed al miglioramento della qualità di vita. Tali contributi dovranno essere erogati in modo rigorosamente conforme alla legge e alle disposizioni vigenti e adeguatamente documentati.

#### **4.17 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED AUTORITÀ GARANTI**

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di MCE Finance S.p.A.. Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione.

MCE Finance S.p.A., attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non deve promettere o offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della Società, o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Atti di cortesia commerciale, quali omaggi o forme di ospitalità, o qualsiasi altra forma di beneficio (anche sotto forma di liberalità), sono consentiti soltanto se di modico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore terzo ed imparziale, come atti destinati ad ottenere vantaggi e favori in modo improprio. .

E' vietata qualsiasi attività diretta o anche attraverso interposta persona, finalizzata a influenzare l'indipendenza di giudizio o ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società.

Qualsiasi dipendente, che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne all'Organismo di Vigilanza, se dipendente, ovvero al proprio referente aziendale, se soggetto terzo.

MCE Finance S.p.A. si impegna alla piena e scrupolosa osservanza delle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato ed a fornire tempestivamente le informazioni richieste dall'autorità antitrust e dagli altri organi di regolazione nell'esercizio delle loro funzioni.

### **5. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile. Le violazioni delle norme del Codice Etico potranno costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalle stesse derivanti.

#### **MCE Finance S.p.A.**

L'osservanza del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con MCE Finance S.p.A.. La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

MCE Finance SpA si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

## **6. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Codice Etico, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dal Consiglio di Amministrazione di MCE Finance S.p.A. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai destinatari.

---

### **MCE Finance S.p.A.**

Intermediario Finanziario  
Sede legale e amministrativa:  
Via Ostiense 131/L • 00154 Roma  
info@mcefinance.it • mcefinance.it

Iscr. Albo Unico Intermediari Finanziari  
ex art. 106 D.Lgs. 385/93 n. 152  
n. REA RM - 1130258 • Cod. ABI 33239.5  
C.F. e P.IVA 08969851008


Capitale sociale: 5.510.118,74 i.v.  
Soggetta a direzione e coordinamento  
da parte di S.C.O. ILOANS L.L.C.  
con sede in New York (USA)



**PARTE SPECIALE “B”**

**ORGANIGRAMMA**

Organigramma Vers. 01/04/2022 – approvato dal C.d.A. del 28.4.2022



**MCE Finance S.p.A.**

Intermediario Finanziario  
Sede legale e amministrativa:  
Via Ostiense 131/L • 00154 Roma  
info@mcefinance.it • mcefinance.it

Iscr. Albo Unico Intermediari Finanziari  
ex art. 106 D.Lgs. 385/93 n. 152  
n. REA RM - 1130258 • Cod. ABI 33239.5  
C.F. e P.IVA 08969851008

Capitale sociale: 5.510.118,74 i.v.  
Soggetta a direzione e coordinamento  
da parte di S.C.O. ILOANS L.L.C.  
con sede in New York (USA)

## PARTE SPECIALE “C”

### IL SISTEMA SANZIONATORIO

#### INDICE

#### 1 SISTEMA SANZIONATORIO

##### 1.1 DIPENDENTI

##### 1.2 DIRIGENTI

##### 1.3 AMMINISTRATORI

##### 1.4 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER

#### 2 NORMATIVA

### 1. SISTEMA SANZIONATORIO REGOLAMENTO

Il Modello disciplina le sanzioni da applicare ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel modello organizzativo, nei modelli gestionali e nel modello di controllo, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato integri gli estremi di un reato rilevante ai sensi del Decreto. In particolare:

1. l'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal modello organizzativo, dai modelli gestionali e dal modello di controllo costituisce adempimento da parte dei dipendenti della società degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.;
2. la violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al modello organizzativo, ai modelli gestionali e al modello di controllo, costituisce sempre illecito disciplinare;
3. le disposizioni contenute nel modello organizzativo, nei modelli gestionali e nel modello di controllo il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono adeguatamente comunicate a tutti i dipendenti della società;
4. ad ogni notizia di violazione del modello organizzativo, dei modelli gestionali e del modello di controllo è promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento è previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà garantito un congruo termine di replica per presentare la propria difesa. Qualora la violazione risulti accertata, è comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa;
5. le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della società, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali norme speciali applicabili e successive modifiche e/o integrazioni, sono: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un periodo non superiore a 10 giorni); d) licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo); e) licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa). È intesa l'applicabilità di tutte le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di procedimento disciplinare. Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle

#### MCE Finance S.p.A.

sanzioni restano validi i poteri già conferiti all'interno della società, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

Per quanto concerne la violazione del modello organizzativo, dei modelli gestionali e del modello di controllo i comportamenti che costituiscono violazione dei predetti modelli, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di “rimprovero verbale” il lavoratore che effettui una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal modello organizzativo, dai modelli gestionali e dal modello di controllo o delle direttive ed istruzioni impartite dalla Direzione o dai superiori, nonché adotti una lieve negligenza dell'espletamento del proprio lavoro;
2. incorre nel provvedimento di “rimprovero scritto” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste con una ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero verbale. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nell'esercizio delle proprie attività, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello organizzativo, dei modelli gestionali e del modello di controllo, con l'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive o istruzioni impartite dalla direzione, anche attraverso i suddetti modelli interni, o dai superiori, nonché adotti un comportamento negligente non grave o ometta la segnalazione o tollerare irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale o da terzi;
3. incorre nel provvedimento della “sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni” il lavoratore che ponga in atto comportamenti che, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano carattere di maggiore rilevanza rispetto alla punibilità con sanzioni inferiori. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nell'esercizio delle proprie attività, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello organizzativo, dei modelli gestionali e del modello di controllo, avente riflessi negativi per l'azienda o per i terzi, con l'inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme contrattuali o delle direttive o istruzioni impartite dall'Alta Direzione, anche attraverso i suddetti modelli interni, o dai superiori, nonché adotti un comportamento negligente grave o che abbia avuto riflessi negativi per l'azienda o per i terzi o ometta la segnalazione o tollerare gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale o da terzi;
4. incorre nel provvedimento del “licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo)” il lavoratore che effettui una violazione del modello organizzativo, dei modelli gestionali e del modello di controllo, delle norme contrattuali o dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell'azienda, al rendimento nel lavoro, tale da configurare, o per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività, un inadempimento “notevole” delle obbligazioni relativi;
5. incorre nel provvedimento del “licenziamento per giusta causa” il lavoratore che adotti un comportamento di gravità tale (o per dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari, o per la recidività, o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto di: a) intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; b) comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; c) mansioni del lavoratore; d) posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; e) altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

#### **MCE Finance S.p.A.**

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei modelli interni da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato a: a) livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare; b) eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; c) grado di intenzionalità del suo comportamento; d) gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è l'Amministratore Delegato che, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'Area Amministrativa/Personale, comminerà le sanzioni individuate anche tenendo conto delle eventuali segnalazioni e delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza circa l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel modello organizzativo, nei modelli gestionali e nel modello di controllo da parte di dirigenti, la società provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del modello organizzativo da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza ne informa tempestivamente il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del modello organizzativo da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza ne informa tempestivamente l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In relazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e in particolare ai sensi dell'art. 7, quarto comma, lett. B), i lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari - oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione - ai sensi delle norme di legge e contrattuali, dell'eventuale codice deontologico adottato dall'azienda e nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti nel presente codice disciplinare. In particolare:

- i provvedimenti disciplinari vengono applicati secondo le norme di legge che regolano la materia, "in relazione alla gravità o recidività della mancanza o al grado della colpa";
- "quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima, l'azienda - in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare - può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario".

Ogni violazione da parte di Agenti, Consulenti/Collaboratori esterni o Partner Commerciali delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dai modelli interni agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal d.lgs. 231/2001 da parte degli stessi, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che sono inserite nei relativi contratti e/o in apposite dichiarazioni di impegno da allegare agli stessi.

#### **MCE Finance S.p.A.**

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dai modelli interni.

### **1.1 DIPENDENTI**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione di quanto previsto dal Modello Organizzativo sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni disciplinari vengono applicate indipendentemente da eventuali procedimenti penali, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono autonome rispetto all'illecito che eventuali comportamenti potrebbero determinare.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Aziende del Terziario Commercio e nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

Tali articoli (successivamente riportati nel paragrafo **NORMATIVA**) descrivono i provvedimenti disciplinari comminabili ed i correlati comportamenti sanzionati secondo una scala di gravità delle infrazioni commesse.

### **1.2 DIRIGENTI**

Qualora un dirigente nell'espletamento di attività nelle aree a rischio violasse le procedure previste dal presente Modello, oppure adottasse un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare anche nei suoi confronti il sistema sanzionatorio di cui al punto 1.1, secondo la previsione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti del Commercio.

### **1.3 AMMINISTRATORI**

In caso di violazione del presente Modello da parte di Amministratori di MCE FINANCE S.P.A., verranno informati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da Amministratori di società controllate dovrà esserne informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di MCE FINANCE S.P.A. che provvederà a riferire agli organi societari competenti per l'adozione delle relative iniziative.

### **1.4 COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER**

Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori esterni o da Partners in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001 potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, nonché delle relative norme generali vigenti, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal citato Decreto.

## **2. NORMATIVA**

### **2.1 LEGGE 300 DEL 20 MAGGIO 1970**

#### **ART. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI**

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta

#### **MCE Finance S.p.A.**



per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro.

La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivolto dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

---

**MCE Finance S.p.A.**

Intermediario Finanziario  
Sede legale e amministrativa:  
Via Ostiense 131/L • 00154 Roma  
info@mcefinance.it • mcefinance.it

Iscr. Albo Unico Intermediari Finanziari  
ex art. 106 D.Lgs. 385/93 n. 152  
n. REA RM - 1130258 • Cod. ABI 33239.5  
C.F. e P.IVA 08969851008

Capitale sociale: 5.510.118,74 i.v.  
Soggetta a direzione e coordinamento  
da parte di S.C.O. ILOANS L.L.C.  
con sede in New York (USA)

## PARTE SPECIALE “D”

### REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ISTITUITO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

#### INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Composizione, nomina e revoca dell’Organismo di Vigilanza**
- 3. Riunioni dell’Organismo di Vigilanza**
- 4. Ruolo dell’Organismo di Vigilanza**
- 5. Coordinamento dell’Organismo di Vigilanza con altri Organi e funzioni aziendali**
- 6. Poteri dell’Organismo di Vigilanza**
- 7. Flussi informativi delle singole funzioni diretti all’Organismo di Vigilanza**
- 8. Flussi informativi dell’Organismo di Vigilanza diretti agli Organi aziendali**
- 9. Responsabilità dell’Organismo di Vigilanza**
- 10. Modifiche del Regolamento**

#### **1. Premessa**

Contestualmente all’adozione del modello 231/2001 distinto in modello organizzativo, modello gestionale e modello di controllo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dell’Organismo di Vigilanza nel rispetto di quanto al riguardo previsto nel d.lgs. 231/2001 tenendo, altresì, presente il codice di comportamento di Confindustria ovvero le linee guida riportate nel predetto codice per quanto concerne il citato Organismo.

#### **2. Composizione, nomina e revoca dell’Organismo di Vigilanza**

L’Organismo di Vigilanza è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui uno assume, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, il ruolo di Presidente dell’Organismo.

All’atto della nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della società, fissa il compenso spettante al Presidente ed agli altri membri per l’espletamento dei propri compiti. Ai membri compete altresì il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni dell’Organismo, ove documentate.

- L’Organismo di Vigilanza è nominato per una durata di tre anni, a prescindere dalla durata in carica del CdA che l’ha nominato.
- L’Organismo decaduto conserva le proprie funzioni fino al suo rinnovo o all’insediamento del nuovo Organismo.

I membri dell’Organismo di Vigilanza devono possedere conoscenze specialistiche in merito alla valutazione ed alla gestione dei rischi nonché conoscenze organizzative e di revisione. Oltre alle competenze professionali, i componenti dell’Organismo di Vigilanza devono possedere i requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti per gli Esponenti della società. Pertanto, l’Organismo di Vigilanza deve:

- garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da interferenze e/o condizionamenti da parte di altri Organi. L’Organismo di Vigilanza non è titolare di compiti operativi ed è inserito in un’elevata posizione gerarchica, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- garantire l’efficace attuazione del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo predisposti dalla società, anche su proposta dell’Organismo stesso, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nel d.lgs. 231/2001. A tale riguardo, all’Organismo di Vigilanza vengono attribuiti poteri in materia di spese per adeguare le risorse necessarie per lo svolgimento del ruolo assegnato al medesimo Organismo che può avvalersi di consulenti esterni.

#### **MCE Finance S.p.A.**

La revoca dell'Organismo di Vigilanza, o di uno dei suoi componenti, è ammessa solo nei seguenti casi:

- per giusta causa, in caso di negligenza, inefficienza o infedeltà dei membri dell'Organismo di Vigilanza (mancata presentazione, senza giustificato motivo, al Consiglio di Amministrazione delle relazioni dell'Organismo di vigilanza; assenza non giustificata a più di due riunioni, anche non consecutive, dell'Organismo di Vigilanza; mancata esecuzione del piano di formazione o del piano di controllo interno; rivelazione di informazioni riservate all'esterno della società senza che ne sussista un giustificato motivo);
- al verificarsi di eventi che facciano venire meno i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza per gli Esponenti della società.

La delibera di revoca dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi componenti da parte del Consiglio di Amministrazione della Società deve essere espressamente approvata dal Collegio Sindacale e deve contenere adeguata motivazione delle cause di revoca. Con la stessa delibera di revoca dell'Organismo o di uno dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza da riconnettere ai requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione. Altre cause di cessazione dall'incarico sono:

- la rinuncia da parte del membro dell'Organismo di Vigilanza, mediante comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione, da inviarsi almeno un mese prima della data in cui la rinuncia avrà effetto;
- la morte o la sopravvenuta incapacità mentale o fisica o impossibilità ad esercitare l'incarico;
- la cessazione, per qualsiasi ragione o causa, dalla carica di Consigliere di Amministrazione della società nel caso in cui il membro dell'Organismo facesse parte anche del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, o un altro componente nel caso di cessazione del Presidente, dovrà comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle predette cause dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione del membro cessato.

### **3. Riunioni dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza si riunisce in via ordinaria almeno trimestralmente, su convocazione del Presidente o di due membri, e in qualsiasi momento, su convocazione del Presidente o di qualunque altro membro, nei casi di accertamento di violazioni del Modello 231.

La convocazione dell'Organismo di Vigilanza avviene in forma scritta attraverso comunicazione, inoltrata anche per posta elettronica, inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione; nella convocazione sono specificati: gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo e l'ora in cui si terrà la riunione.

Alla riunione possono validamente partecipare anche i membri dell'Organismo di Vigilanza collegati in audio-conferenza, purché ne venga accertata da parte del Presidente la possibilità di seguire puntualmente i lavori della riunione e di raccogliere le intenzioni di voto; nel verbale di riunione si dà evidenza dell'eventuale partecipazione di un membro collegato in audio-conferenza. I componenti partecipanti in audio-conferenza non potranno fungere da Presidente o da Segretario della riunione.

La riunione dell'Organismo di Vigilanza è presieduta dal Presidente dell'Organismo stesso e, in sua assenza, dal membro più anziano presente.

L'Organismo di Vigilanza è validamente costituito in riunione con la presenza di almeno due dei suoi componenti. L'Organismo di Vigilanza delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno a maggioranza dei partecipanti alla riunione; in caso di parità, il voto di chi presiede la riunione vale doppio.

---

#### **MCE Finance S.p.A.**

Delle attività svolte nelle riunioni viene redatto apposito verbale da parte del Segretario nominato allo scopo dall'Organismo di Vigilanza. Il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario

#### **4. Ruolo dell'Organismo di Vigilanza**

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza è volto a:

1. promuovere le iniziative, ivi inclusi i corsi di formazione e le comunicazioni, dirette a favorire un'adeguata conoscenza dei predetti modelli nonché la diffusione degli stessi alla struttura organizzativa della società;
2. verificare la conformità normativa ed operativa dei controlli svolti dalle funzioni aziendali sui processi di competenza delle stesse funzioni (cosiddetti autocontrolli o controlli di linea) per la prevenzione dei reati. Tale verifica può essere effettuata dall'Organismo di Vigilanza direttamente e/o sulla base delle informazioni fornite dall' Internal Auditing;
3. ricevere segnalazioni dalle funzioni responsabili dei processi in merito a carenze significative che ostacolano la prevenzione dei reati. Tali funzioni sono obbligate, a norma di regolamento dell'assetto organizzativo, ad effettuare le predette segnalazioni. In tale contesto, l'Organismo di Vigilanza deve:
  - garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni e/o discriminazioni di qualsiasi genere o natura;
  - tenere traccia delle segnalazioni di cui sopra, nonché documenti di compendio dei controlli svolti, corredati degli eventuali rilievi e dalle risposte dei responsabili dei processi aziendali coinvolti;
4. informare gli Organi aziendali in merito ai risultati delle predette verifiche e/o alle segnalazioni di carenze pervenute dalle funzioni aziendali, unitamente agli interventi da assumere dai medesimi Organi per adeguare il modello organizzativo, il modello gestionale ed il modello di controllo all'evoluzione delle disposizioni di legge e di vigilanza e/o per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse dalla verifica di cui al precedente punto.

#### **5. Coordinamento dell'Organismo di Vigilanza con altri Organi e funzioni aziendali**

L'Organismo di Vigilanza svolge il predetto ruolo coordinandosi con gli altri Organi o funzioni di controllo della società. In particolare:

- si coordina con la funzione deputata alla gestione delle risorse umane per gli aspetti relativi alla formazione del Personale ed all'elaborazione delle clausole contrattuali che regolano l'applicazione del modello 231 ai destinatari; si coordina con le funzioni deputate allo svolgimento dei singoli processi per la prevenzione dei reati per l'adeguamento degli stessi processi alle disposizioni di legge e di vigilanza nonché per eliminare eventuali carenze e/o disfunzioni che ostacolano la predetta prevenzione;
- il Presidente dell'Organismo di Vigilanza può inoltre presentare richiesta di audizione agli Organi Sociali per riferire in merito al Modello 231 o a tematiche connesse con lo stesso

#### **6. Poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali nonché dispone di risorse finanziari e professionali adeguate, che vengono stanziare annualmente a suo favore dal Consiglio di Amministrazione e modificate anche dietro sua proposta.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto e della collaborazione delle varie strutture aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo nonché può avvalersi della consulenza di terzi, dotati delle competenze necessarie. L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di:

- effettuare, anche a sorpresa, ogni verifica e ispezione ritenuta opportuna ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- disporre, ove occorra, l'audizione dei soggetti aziendali che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del modello 231;

#### **MCE Finance S.p.A.**

- avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le funzioni della società ovvero di consulenti esterni;
- disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziata dal Consiglio di Amministrazione.

### **7. Flussi informativi delle singole funzioni diretti all'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato dai responsabili dei singoli processi per la prevenzione dei reati di ogni informazione, di qualsiasi tipo, attinente al mancato svolgimento e/o alla violazione dei processi stessi che costituiscono il modello organizzativo, il modello gestionale, il modello di controllo. In particolare, devono essere obbligatoriamente e immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza:

a. le violazioni o la commissione di Reati, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
  - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
  - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da Organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la società e/o i destinatari;
  - le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per i reati;
  - le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
  - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il modello 231;
  - eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
  - eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa;
  - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili e le segnalazioni agli Organi di Vigilanza;
- b. le informazioni relative all'attività della società che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'Organismo di Vigilanza dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
  - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
  - le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
  - le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
  - ogni informazione propedeutica alle proposte di modifica del modello 231.

L'Organismo di Vigilanza, nel corso dell'attività di indagine che segua alle segnalazioni, agirà in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione e della normativa sulla tutela dei dati personali, fatti salvi la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente e la tutela dei diritti della società.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non potranno riferire in alcun caso al di fuori della società, salvo gli obblighi di legge, quanto appreso nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nel caso in cui le segnalazioni abbiano ad oggetto l'operato dell'Organismo di Vigilanza, la stessa dovrà essere inviata al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### **MCE Finance S.p.A.**



L'Organismo di Vigilanza, in presenza di una segnalazione effettuata le necessarie indagini, utilizzando gli ampi poteri di cui dispone, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute. Nel caso di segnalazione di una possibile violazione, verifica l'esistenza di prove o di presunzioni chiare, precise e concordanti.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza ritenga non fondata la segnalazione, la stessa verrà archiviata. Nel caso di segnalazioni false, improprie o caluniose, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare le funzioni aziendali competenti per l'irrogazione delle sanzioni previste nel sistema disciplinare

Nel caso di accertamento della commissione di una Violazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà individuare i provvedimenti da adottare, sulla base del sistema disciplinare.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, non potendo irrogare direttamente le sanzioni, si coordinerà con la funzione aziendale e/o con l'Organo Sociale competente affinché siano irrogate le relative sanzioni.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un apposito archivio. Di tale archivio cura l'aggiornamento e definisce, con propria disposizione, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

#### **8. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza diretti agli Organi aziendali**

L'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente agli Organi Sociali in merito all'attuazione del modello 231 ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo svolto. In particolare, l'Organismo di vigilanza:

- a) si coordina su base continuativa con il Consiglio di Amministrazione;
- b) relaziona per iscritto, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sull'attività compiuta. A tal fine fornisce ai predetti Organi una relazione contenente una sintesi delle attività svolte nei precedenti sei mesi, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché le eventuali proposte di aggiornamento del modello 231;
- c) riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione nel caso di violazioni gravi commesse dai responsabili dei processi. In particolare, in caso di violazione grave commessa da un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio e al Collegio Sindacale. Nel caso di violazione commessa da un membro del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione. In entrambi i casi l'Organismo di Vigilanza proporrà le sanzioni che riterrà più adeguate per le violazioni.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza fornirà al Consiglio di Amministrazione qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli Organi deputati.

#### **9. Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza è responsabile:

1. unitamente alle funzioni deputate all'organizzazione aziendale, del processo per la predisposizione del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo e dei relativi processi. Al riguardo, la predisposizione dei predetti modelli deve essere effettuata secondo quanto previsto nel regolamento del processo organizzativo di conformità deliberato dal Consiglio di Amministrazione anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza;
2. del proprio processo di verifica dei predetti modelli e dei relativi processi. Il processo di verifica di pertinenza dell'Organismo di Vigilanza, articolato in fasi, deve essere svolto secondo quanto disciplinato nei successivi punti in termini di criteri da seguire ed attività da svolgere nei singoli aspetti delle fasi del processo stesso.

---

#### **MCE Finance S.p.A.**

## 9.1 Verifica periodica del modello organizzativo 231

Al fine di gestire il rischio organizzativo di non conformità alle norme, la fase del processo relativa alla verifica periodica del modello organizzativo 231 deve essere svolta considerando i criteri da seguire e le relative attività da svolgere per la concreta applicazione dei predetti criteri con riferimento ai singoli aspetti della fase di seguito riportati.

### 9.1.1 Verifica della conformità normativa, della conformità operativa e dell'adeguatezza del modello organizzativo 231/2001: criteri e attività

**Criteri da seguire.** L'Organismo di Vigilanza deve verificare nel continuo, ovvero con riferimento alla pianificazione annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione, la conformità normativa, operativa e l'adeguatezza dei processi disciplinati per la prevenzione dei reati (cosiddetto modello organizzativo 231/2001) e deve intervenire per suggerirne modifiche, adeguamenti o integrazioni. Le predette verifiche possono essere svolte dall'Organismo di Vigilanza:

- a distanza e cioè sulla base dei risultati rivenienti dai controlli di linea svolti dai responsabili dei processi e/o sulla base dei risultati rivenienti dai controlli di conformità svolti dalla funzione di conformità;
- in loco e cioè presso le funzioni responsabili dei processi.

**Attività da svolgere.** Per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. confronto fra regole interne e regole esterne dei singoli processi che costituiscono il modello 231;
- b. confronto attività concretamente svolte e regole esterne dei singoli processi che costituiscono il modello 231;
- c. confronto attività concretamente svolte e regole interne dei singoli processi che costituiscono il modello 231.

## 9.2 Altre attività

Al fine di gestire il rischio organizzativo di non conformità alle norme, la fase del processo relativa alle altre attività deve essere svolta considerando i criteri da seguire e le relative attività da svolgere per la concreta applicazione dei predetti criteri con riferimento ai singoli aspetti della fase di seguito riportati.

### 9.2.1 Criteri di spesa

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di spesa nell'ambito del budget assegnatogli a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione, al quale riferirà sull'utilizzo delle somme eventualmente utilizzate. In caso di necessità di spesa per importi eccedenti il budget assegnato, l'Organismo di Vigilanza ne farà richiesta motivata e preventiva al Consiglio di Amministrazione a cui riferirà a consuntivo sugli importi effettivamente utilizzati.

### 9.2.2 Utilizzo di collaboratori esterni alla società: criteri e attività

**Criteri da seguire.** L'Organismo di Vigilanza può servirsi, anche in modo permanente, della collaborazione di soggetti esterni alla società (es. consulenti legali, consulenti organizzativi, ecc.). In tali ipotesi, al fine di affermare l'autonomia di detti consulenti, la società richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione del professionista che ne attesti l'assenza di ragioni ostative ovvero di opportunità all'assunzione dell'incarico, e nella quale lo stesso dichiara di essere stato adeguatamente informato delle regole comportamentali ed etiche cui la società si uniforma nell'esercizio di tutte le sue attività, e che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

**Attività da svolgere.** Per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. nomina di consulenti legali;
- b. nomina di altri consulenti.

## 9.3 Informativa periodica

### MCE Finance S.p.A.

Al fine di gestire il rischio organizzativo di non conformità alle norme, la fase del processo relativa all'informativa periodica deve essere svolta considerando i criteri da seguire e le relative attività da svolgere per la concreta applicazione dei predetti criteri con riferimento ai singoli aspetti della fase di seguito riportati.

### **9.3.1 Informativa periodica agli Organi aziendali: criteri e attività**

**Criteri da seguire.** I risultati delle verifiche svolte dall'Organismo di Vigilanza devono essere trasmessi al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. In particolare, l'Organismo di Vigilanza segnala ai citati Organi eventuali infrazioni dei modelli 231 al fine di adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, deve:

- con cadenza semestrale, relazionare il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito ai controlli effettuati ai fini della prevenzione dei reati di cui al processo per la prevenzione dei reati;
- con cadenza annuale, presentare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo;
- in ogni caso, qualora rilevi comportamenti illeciti e/o difformi da quanto stabilito nel processo per la prevenzione dei reati, informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma la facoltà di effettuare ulteriori comunicazioni al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale.
- formulare osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione tramite la funzione deputata all'organizzazione aziendale volte ad adeguare il processo per la prevenzione dei reati all'evoluzione delle disposizioni esterne ovvero alle esigenze operative interne anche al fine di eliminare carenze e disfunzioni rilevate nel processo stesso.

**Attività da svolgere.** Per l'applicazione dei predetti criteri occorre svolgere le seguenti attività:

- a. risultati delle verifiche svolte;
- b. interventi da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni riscontrate;
- c. proposte di provvedimenti disciplinari da adottare a seguito della rilevazione di infrazioni al modello organizzativo, al modello gestionale ed al modello di controllo.

## **10. Modifiche del Regolamento**

Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione.